

Serie Ordinaria n. 24 - Lunedì 09 giugno 2014

## D.G. Istruzione, formazione e lavoro

D.d.u.o. 5 giugno 2014 - n. 4766

Approvazione avviso pubblico per il sostegno ai contratti di solidarietà in attuazione della l.r. 21/2013

### IL DIGENTE DELLA U.O. MERCATO DEL LAVORO

Richiamati:

- il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, pubblicato in G.U.U.E. L. 352 del 24 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti in regime de minimis;
- il decreto-legge del 30 ottobre 1984, n. 726 «Misure urgenti a sostegno e incremento dei livelli occupazionali» convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, relativa ai contratti di solidarietà;
- il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 «Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione» convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, in merito ai contratti di solidarietà per le aziende non rientranti nel campo di applicazione della citata Legge 863/84;
- la circolare 20 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 25 maggio 2004 avente ad oggetto «contratti di solidarietà di cui all'art. 5, comma 5 del decreto-legge n. 148/1993, convertito con modificazioni nella legge n. 236/1993»;
- la legge regionale 28 Settembre 2006, n. 22 e ssmm «Il mercato del lavoro in Lombardia»;
- la d.g.r. n. 365/2012 concernente il piano di azione regionale 2012-2015 per la programmazione delle politiche integrate di istruzione, formazione e lavoro e del sistema universitario lombardo;
- la legge regionale n. 23 del 24 dicembre 2013 «Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 e bilancio pluriennale 2014/2016 a legislazione vigente»;

Vista la legge regionale 24 dicembre 2013, n. 21 «Misure a favore dei contratti e degli accordi sindacali di solidarietà» che:

- promuove l'adesione ai contratti di solidarietà, attraverso il sostegno al reddito dei lavoratori e lavoratrici e l'incentivo alle imprese che ricorrono agli accordi stipulati ai sensi dell'articolo 1 e 2, del d.l. 726/1984 convertito dalla l. 863/1984 (tipo A), e le imprese che applicano i contratti di solidarietà per le aziende non rientranti nel regime di Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) e per le aziende artigiane, di cui all'articolo 5, comma 5, del d.l. 148/1993 convertito dalla l. 236/1993 (tipo B), quando la riduzione d'orario è almeno del 40 per cento del normale orario di lavoro;
- dà mandato alla Giunta regionale di definire con deliberazione la ripartizione delle risorse per ciascuna tipologia di impresa e di definire la misura di integrazione salariale per i lavoratori e le lavoratrici cui si applicano i contratti di solidarietà.

Vista la d.g.r. dell'11 aprile 2014 - n. X/1648 «Criteri generali per il sostegno ai contratti e agli accordi di solidarietà in attuazione della l.r. 21/2013» che:

- indica le risorse destinate ai lavoratori e alle imprese, e la modalità di riparto tra i lavoratori dipendenti di aziende rientranti contratti di solidarietà detti di Tipo A e i lavoratori dipendenti di aziende rientranti contratti di solidarietà detti di Tipo B;
- disciplina le modalità di accesso ai contributi regionali;
- rinvia alla Direzione Generale Istruzione Formazione e Lavoro l'approvazione delle modalità e dei termini per la presentazione delle domande di accesso ai contributi regionali di cui alla citata legge regionale 21/2013;

Ritenuto di assegnare le risorse finanziarie relative al solo contributo a titolo di incentivo all'impresa nel rispetto del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, pubblicato in G.U.U.E. L. 352 del 24 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti in regime «de minimis».

Dato atto che:

- le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una dichiarazione, ai sensi del d.p.r. 445/2000, che informi su eventuali aiuti «de minimis», e su qualunque altro aiuto di importo limitato, ricevuti nell'arco degli ultimi tre esercizi

finanziari, al fine della verifica del rispetto della soglia per impresa e del cumulo con altri regimi «de minimis», nonché che attestino di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del suddetto regolamento (UE);

- gli aiuti non saranno concessi ad imprese che non abbiano ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del regolamento (CE) 659/1999 e ssmm;

Ritenuto di approvare l'«Avviso pubblico per il sostegno ai contratti di solidarietà in attuazione della l.r. 21/2013» e la modulistica necessaria per la presentazione delle domande di contributo regionale e le successive fasi procedurali dell'Avviso, come di seguito elencata, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- Allegato 1. Domanda di contributo.
- Allegato 2. Elenco nominativo dei lavoratori e delle lavoratrici indicante la quota di riduzione oraria prevista nel contratto di solidarietà e la quota di reddito perso.
- Allegato 3. Dichiarazione relativa ai regimi di aiuto de minimis.
- Allegato 4. Domanda di liquidazione del contributo.
- Allegato 5. Autorizzazione sottoscrizione domanda di contributo

Dato atto che le risorse disponibili per il presente Avviso ammontano complessivamente a € 2.000.000,00 a valere sui capitoli 4.02.104.8500 e 8501 «Reimpiego delle somme restituite dagli enti gestori di attività di rilevanza regionale e per la promozione dell'eccellenza finalizzato alle attività medesime»;

Valutato che le domande di accesso al contributo potranno essere presentate a partire dalle ore 12.00 del 9 giugno 2014, e fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

Vista la l.r. n. 34/1978 e successive modifiche e integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge regionale di approvazione del bilancio di previsione dell'anno in corso;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi relativi alla X Legislatura regionale;

### DECRETA

1. di approvare l'«Avviso pubblico per il sostegno ai contratti di solidarietà in attuazione della l.r. 21/2013» (allegato 1) e i relativi allegati (n.2, n.3, n.4, n.5, n.6) quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di disporre che le risorse disponibili per risorse disponibili per il presente Avviso ammontano complessivamente a € 2.000.000,00 a valere sui capitoli 4.02.104.8500 e 8501 «Reimpiego delle somme restituite dagli enti gestori di attività di rilevanza regionale e per la promozione dell'eccellenza finalizzato alle attività medesime», così ripartiti:

- € 1.050.000,00 sul capitolo 4.02.104.8500;
- € 495.000,00 sul capitolo 4.02.104.8501;

3. di prevedere che il presente avviso e il relativo finanziamento siano attuati nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, pubblicato in G.U.U.E. L. 352 del 24 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti in regime «de minimis», con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), art. 2 (definizioni), art. 3 (aiuti «de minimis»), art. 4 (calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo), art. 5 (cumulo), art. 6 (controllo);

4. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione del presente provvedimento ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet: [www.lavoro.regione.lombardia.it](http://www.lavoro.regione.lombardia.it)

Il dirigente della u.o. mercato del lavoro  
Giuseppe Di Raimondo Metallo

\_\_\_\_\_ . \_\_\_\_\_

**AVVISO PUBBLICO PER IL SOSTEGNO AI CONTRATTI DI SOLIDARIETA' IN ATTUAZIONE DELLA L.R. 21/2013****INDICE**

<b>ART. 1</b>	<b>FINALITÀ</b>
<b>ART. 2</b>	<b>DEFINIZIONI</b>
<b>ART. 3</b>	<b>BENEFICIARI</b>
<b>ART. 4</b>	<b>RISORSE FINANZIARIE</b>
<b>ART. 5</b>	<b>AMMONTARE DEL CONTRIBUTO</b>
<b>ART. 6</b>	<b>TERMINI E PROCEDURE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA</b>
<b>ART. 7</b>	<b>ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE</b>
<b>ART. 8</b>	<b>DOMANDA DI LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO A TITOLO DI SOSTEGNO AL REDDITO DEI LAVORATORI E DELLE LAVORATRICI</b>
<b>ART. 9</b>	<b>DOMANDA DI LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO A TITOLO DI INCENTIVO ALLE IMPRESE</b>
<b>ART. 10</b>	<b>REGIME DI AIUTO</b>
<b>ART. 11</b>	<b>MONITORAGGIO, CONTROLLI E REVOCA DEL CONTRIBUTO</b>
<b>ART. 12</b>	<b>PUBBLICAZIONE E INFORMAZIONI</b>
<b>ART. 13</b>	<b>INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. 30 GIUGNO 2003 N. 196</b>
<b>ART. 14</b>	<b>RIFERIMENTI NORMATIVI</b>

**ART. 1 FINALITÀ**

La Regione Lombardia adotta il presente avviso al fine di garantire un sostegno alle imprese, ai lavoratori e alle lavoratrici interessati dai contratti di solidarietà previsti dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726 (Misure urgenti a sostegno e incremento dei livelli occupazionali) convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, nonché ai contratti di solidarietà di cui al decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione) convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, quali strumenti finalizzati alla salvaguardia o all'ampliamento del livello occupazionale. Tale finalità è perseguita attraverso il sostegno al reddito dei lavoratori e l'incentivo alle imprese.

**ART. 2 DEFINIZIONI**

1. Contratti di solidarietà di Tipo A: sono i contratti di solidarietà stipulati ai sensi del decreto legge 726/1984, convertito dalla legge 863/1984 sottoscritti da aziende rientranti nel regime di Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS);
2. Contratti di solidarietà di Tipo B: sono i contratti di solidarietà sottoscritti da aziende non rientranti nel regime di Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) e dalle aziende artigiane ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del d.l. 148/1993 convertito dalla l. 236/1993.

**ART. 3 BENEFICIARI**

Possono beneficiare dei contributi previsti dal presente avviso le imprese che hanno:

- sede legale o unità operative da almeno un anno nella Regione Lombardia;
- stipulato rinnovato un contratto di solidarietà a decorrere dal 27 dicembre 2013, data di entrata in vigore della legge regionale 21/2013, che preveda una riduzione d'orario di almeno il 40 per cento del normale orario di lavoro;
- ottenuto l'autorizzazione del Contratto di solidarietà con decreto emesso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

**ART. 4 RISORSE FINANZIARIE**

Le risorse disponibili per l'erogazione dei contributi ammontano complessivamente a € 2.000.000,00 così come determinato dalla DGR.n.X/1648 dell'11 aprile 2014 "Criteri generali per il sostegno ai contratti e agli accordi di solidarietà in attuazione della l.r. 21/2013".

Le risorse disponibili sono così attribuite:

- 40% per i contratti di solidarietà ai sensi del decreto legge 726/1984, convertito dalla legge 863/1984 sottoscritti da aziende rientranti nel regime di Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS);
- 60% per i contratti di solidarietà sottoscritti da aziende non rientranti nel regime di Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) e per le aziende artigiane, di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legge 148/1993 convertito dalla l. 236/1993. Una quota pari al 20% destinata a tali contratti di solidarietà è riservata al comparto artigiani.

**ART. 5 AMMONTARE DEL CONTRIBUTO**

La quota di contributo concessa per ciascuna impresa richiedente non può eccedere 100.000,00 euro nell'arco di 12 mesi.

La quota di contributo comprende una quota di incentivo alle imprese e una quota per il sostegno al reddito dei lavoratori e delle lavoratrici, così suddivise:

- il 20% a titolo di incentivo per l'impresa ;
- l' 80% a titolo di sostegno al reddito dei lavoratori e delle lavoratrici.

L'ammontare del sostegno al reddito è definito in base alla tipologia di contratto di solidarietà, ed è così determinato:

- fino al 10% massimo della retribuzione persa per i lavoratori di aziende che hanno stipulato contratti di solidarietà di Tipo A,

## Serie Ordinaria n. 24 - Lunedì 09 giugno 2014

così come definito nell'art. 2 comma 1 della L.R. 21/2013;

- fino al 12,5% massimo della retribuzione persa per i lavoratori di aziende che hanno stipulato contratti di solidarietà di Tipo B, compresi i lavoratori delle aziende artigiane, così come definito nell'art. 2 comma 2 della L.R. 21/2013.

La quota di contributo per il sostegno al reddito non ha natura di retribuzione in analogia alle previsioni dell'art.5 co. 5 della L.236/93.

L'importo complessivo percepito dai lavoratori, compreso il cumulo con altri benefici previsti dalla vigente normativa nazionale in materia di contratti di solidarietà, non può eccedere l'ammontare della retribuzione che sarebbe stata percepita in assenza di sospensione.

Con dichiarazione espressa e irrevocabile contenuta nella domanda di contributo, le imprese possono:

- richiedere che la quota di contributo a titolo di incentivo all'impresa venga concessa a titolo di sostegno al reddito dei lavoratori e delle lavoratrici, fino al raggiungimento dei limiti massimi descritti sopra;
- rinunciare alla propria quota di contributo a titolo di incentivo.

Il contributo è erogato all'impresa. La quota di contributo riservata al sostegno al reddito deve essere versata dall'impresa beneficiaria ai lavoratori interessati alla riduzione di orario prevista dal contratto di solidarietà, entro sessanta giorni dall'erogazione regionale. Nel caso di procedura concorsuale intervenuta, si rimanda alla legislazione nazionale in materia.

## ART. 6 TERMINI E PROCEDURE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di accesso al contributo deve essere presentata a Regione Lombardia entro 6 mesi dalla data di autorizzazione del Contratto di solidarietà con decreto emesso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

A ciascun decreto di autorizzazione ministeriale deve corrispondere una sola domanda.

La domanda di accesso al contributo può essere presentata a partire dal 9 giugno 2014 alle ore 12.00, utilizzando esclusivamente l'apposita modulistica, indicata e allegata nel presente avviso, scaricabile dal sito regionale [www.lavoro.regione.lombardia.it](http://www.lavoro.regione.lombardia.it), compilata in ogni sua parte.

La domanda corredata di tutti gli allegati deve essere inviata via PEC all'indirizzo [lavoro@pec.regione.lombardia.it](mailto:lavoro@pec.regione.lombardia.it), indicando nell'oggetto "Domanda di contributo CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ - \_\_\_\_\_ (indicare la ragione sociale dell'azienda)".

Contestualmente alla presentazione della domanda di contributo le imprese devono obbligatoriamente presentare la domanda di liquidazione del periodo compreso all'interno del contratto di solidarietà, per il quale siano già disponibili i dati a consuntivo, come indicato nell'art. 8 del presente avviso.

La domanda di accesso al contributo deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa. Qualora non fosse possibile, è necessario predisporre l'apposito modulo di autorizzazione (allegato 5), che consenta di accertare la regolarità formale della presentazione delle domande.

La domanda di accesso al contributo è costituita dai seguenti documenti:

- Domanda di contributo firmata digitalmente (allegato 1).
- Elenco nominativo dei lavoratori e delle lavoratrici indicante la quota di riduzione oraria prevista nel contratto di solidarietà e la quota di reddito perso (allegato 2).
- Copia del contratto di solidarietà sottoscritto dalle Parti.
- Domanda di autorizzazione presentata al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali relativa ai dipendenti interessati.
- Decreto emesso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali recante l'autorizzazione del Contratto di solidarietà.
- Dichiarazione relativa ai regimi di aiuto de minimis (allegato 3).
- Domanda di liquidazione del contributo, come indicato nell'art. 8 del presente avviso (allegato 4).
- Autorizzazione sottoscrizione domanda di contributo (allegato 5).

Le domande trasmesse con modalità differenti rispetto a quanto stabilito nel presente Avviso pubblico non saranno prese in considerazione.

## ART. 7 ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

Le domande saranno istruite in base all'ordine di arrivo cronologico determinato dal protocollo di Regione Lombardia e sino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Entro 60 giorni dal ricevimento Regione Lombardia darà comunicazione dell'accoglimento o del rigetto della domanda a mezzo PEC all'indirizzo indicato sulla domanda.

In caso di accoglimento della domanda, alla suddetta comunicazione sarà allegato il decreto regionale che ha disposto l'esito della domanda con il dettaglio del contributo regionale a titolo di sostegno al reddito dei lavoratori e delle lavoratrici, del contributo regionale a titolo di incentivo per l'impresa, e l'importo che verrà liquidato, come previsto nell'art. 8.

## ART. 8 DOMANDA DI LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO A TITOLO DI SOSTEGNO AL REDDITO DEI LAVORATORI E DELLE LAVORATRICI

I beneficiari del presente avviso possono inoltrare la richiesta di liquidazione del contributo a titolo di sostegno al reddito dei lavoratori e delle lavoratrici a Regione Lombardia in due tranches: una intermedia al periodo compreso all'interno del contratto di solidarietà e una finale.

La domanda di liquidazione intermedia deve essere presentata contestualmente alla domanda di contributo, come indicato nel precedente articolo 6, solo per le ore di contratto di solidarietà già consuntivate.

La domanda di liquidazione finale deve essere presentata esclusivamente, entro 90 giorni dalla conclusione del contratto di solidarietà e comunque per un periodo complessivo non superiore a 12 mesi.

Nel caso in cui al momento della presentazione della domanda di contributo, il contratto di solidarietà sia concluso, è possibile presentare un'unica domanda di liquidazione.

La domanda di liquidazione deve essere presentata utilizzando esclusivamente l'apposita modulistica indicata e allegata al presente avviso (allegato 4).

Alla domanda di liquidazione dovranno essere allegati i dati relativi ai lavoratori e alle lavoratrici, nonché alle effettive ore di solidarietà e al reddito perso, riferiti al periodo indicato, compreso all'interno del periodo del contratto di solidarietà approvato, comunque non superiore a 12 mesi.

I suddetti dati dovranno essere compilati utilizzando esclusivamente l'apposito  **foglio elettronico**  allegato al presente avviso e scaricabile dal sito internet regionale [www.lavoro.regione.lombardia.it](http://www.lavoro.regione.lombardia.it) (allegato 2).

Le imprese del settore artigiano possono avvalersi della collaborazione dell'Ente bilaterale a cui aderiscono.

Regione Lombardia provvederà alla liquidazione delle somme indicate entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta di liquidazione.

La domanda di liquidazione, corredata di tutti gli allegati, deve essere inviata via PEC all'indirizzo [lavoro@pec.regione.lombardia.it](mailto:lavoro@pec.regione.lombardia.it), indicando nell'oggetto "Domanda di liquidazione CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ -(indicare la ragione sociale dell'azienda)".

Le imprese dovranno liquidare quanto dovuto a ciascun lavoratore e lavoratrice entro 60 giorni all'effettiva erogazione da parte di Regione Lombardia ed evidenziando il contributo a titolo di sostegno al reddito in busta paga / cedolino con inserimento di apposita voce.

## ART. 9 DOMANDA DI LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO A TITOLO DI INCENTIVO ALLE IMPRESE

Le imprese che non hanno destinato la propria quota al sostegno al reddito dei lavoratori possono presentare domanda di liquidazione del contributo a titolo di incentivo (allegato 4), solo a conclusione della consuntivazione dell'intero periodo di contratto di solidarietà, utilizzando esclusivamente l'apposita modulistica allegata al presente avviso.

La domanda di liquidazione del contributo a titolo di incentivo deve essere presentata contestualmente alla domanda di liquidazione finale.

Nel caso in cui al momento della presentazione della domanda di contributo, il contratto di solidarietà sia terminato, è possibile presentare contestualmente anche la domanda di liquidazione del contributo a titolo di incentivo.

Flusso riepilogativo dell'iter e dei tempi previsti

<b>9 giugno 2014</b>	<b>Pubblicazione</b> su BURL e online dell'avviso
<b>9 giugno 2014</b>	<b>Apertura</b> presentazione delle domande di contributo e contestuale domanda di liquidazione intermedia o finale.
<b>Entro 60 giorni dal ricevimento della domanda di contributo</b>	<b>Istruttoria</b> delle domande di contributo per la verifica della sussistenza dei requisiti di ammissibilità all'avviso. Contestuale invio copia del decreto via PEC all'impresa che ha fatto richiesta dell'ammissione o rigetto della domanda di contributo.
<b>Entro 90 giorni dal ricevimento della domanda di contributo</b>	<b>Liquidazione</b> intermedia o finale del contributo sulla base delle ore di solidarietà effettivamente consuntivate.
<b>Entro 60 giorni all'effettiva erogazione del contributo da parte di Regione Lombardia</b>	<b>Le imprese</b> liquidano quanto dovuto a ciascun lavoratore e lavoratrice, evidenziando il contributo a titolo di sostegno al reddito in busta paga / cedolino con inserimento di apposita voce

## ART. 10 REGIME DI AIUTO

L'assegnazione delle risorse finanziarie relative al solo contributo a titolo di incentivo all'impresa di cui al presente avviso è attuata nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, pubblicato in G.U.U.E. L. 352 del 24 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti in regime "de minimis"<sup>1</sup>.

Possono beneficiare del contributo erogato a titolo di incentivo a valere sul presente Avviso le imprese operanti in tutti i settori economici ad eccezione di quelli specificatamente indicati nell'art. 1 del Regolamento (CE) n. 1407/2013<sup>2</sup>.

Inoltre, le risorse finanziarie di cui al presente avviso non saranno concesse a imprese che hanno ricevuto, e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato, aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. (UE) 734/2013 del 22 luglio 2013 che modifica il regolamento (CE) n. 659/1999 recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE.

Le imprese in difficoltà non sono escluse dal campo di applicazione del regolamento e sono quindi autorizzate a ricevere aiuti "de minimis".

Per poter fruire dei suddetti contributi, le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000, attestante eventuali altri aiuti in «de minimis», oggetto del presente regolamento o di altri regolamenti in «de minimis», nonché altri aiuti di Stato per gli stessi costi ammissibili ricevuti durante l'esercizio finanziario interessato e nei due precedenti, al fine della verifica che gli aiuti concessi non superino il massimale e che siano applicate le norme sul cumulo<sup>3</sup>.

1 Si vedano in questo senso gli artt. 1, 2, 3, 4 e 5 del citato regolamento.

2 L'art. 1 del regolamento definisce il campo di applicazione del regime di aiuti. Gli aiuti si applicano alle imprese di qualsiasi settore, ad eccezione dei seguenti aiuti:  
leff. a) aiuti concessi a imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;  
leff. b) aiuti concessi a imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;  
leff. c) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti:  
i) quando l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate  
ii) quando l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;  
leff. d) aiuti ad attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;  
leff. e) aiuti subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.

3 Ai sensi degli artt. 3 e 5 del regolamento n. 1407/2013, gli aiuti «de minimis» - concessi a norma del citato regolamento - possono essere cumulati con gli aiuti concessi a norma di altri regolamenti «de minimis» solo se l'importo complessivo degli aiuti concessi ad una «impresa unica» non supera il massimale dei 200.000 euro (o 100.000 euro per il settore dei trasporti di merci su strada per conto terzi) nell'arco di tre esercizi finanziari. Se, invece, si tratta di contributi «de minimis» concessi a norma del Regolamento n. 360/2012, quindi a imprese che forniscono servizi di interesse economico generale (SIEG), il cumulo è ammesso fino al massimale previsto nel regolamento 360/2012.

L'art. 2 (comma2) del regolamento n. 1407/2013 definisce quale «impresa unica», l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;  
b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;  
c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;  
d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle richiamate relazioni per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Gli aiuti «de minimis» di cui al presente avviso non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi imputabili e, pertanto, possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d'esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione senza ulteriori limiti.

## Serie Ordinaria n. 24 - Lunedì 09 giugno 2014

Tale dichiarazione deve essere effettuata da parte di ogni impresa beneficiaria ed allegata alla domanda di finanziamento, utilizzando il modulo indicato (allegato 3).

**ART. 11 MONITORAGGIO, CONTROLLI E REVOCA DEL CONTRIBUTO**

I beneficiari sono tenuti a rispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposti dalla Regione per effettuare il monitoraggio dei contributi erogati.

Regione Lombardia può disporre in qualsiasi momento controlli anche al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni prodotte dal soggetto beneficiario ai fini del regime de minimis ai sensi dell'art. 6 del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, pubblicato in G.U.U.E. L. 352 del 24 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti in regime "de minimis".

I beneficiari sono tenuti ad acconsentire e a favorire lo svolgimento di tutti i controlli disposti dalla Regione Lombardia, da competenti organismi statali, anche mediante ispezioni.

Al fine di verificare il corretto utilizzo del contributo, Regione Lombardia potrà effettuare controlli a campione, anche avvalendosi di competenti organismi statali. Nel caso di irregolarità che comportino la non ammissibilità, parziale o totale, del contributo concesso, il beneficiario dovrà restituire le somme già percepite con la maggiorazione di interessi calcolati al tasso ufficiale di sconto vigente alla data di restituzione del contributo iniziale concesso, da calcolarsi dalla data dell'erogazione fino a quella della restituzione.

A tal fine l'imprenditore si impegna a tenere a disposizione tutta la documentazione contabile, tecnica e amministrativa relativa all'intervento, con particolare riferimento a:

- documentazione inerente la presentazione della domanda di contributo e della sua concessione,
- cedolini quietanzati dei dipendenti in cui si attesta il versamento del contributo,
- domande di liquidazione.

**ART. 12 PUBBLICAZIONE E INFORMAZIONI**

Copia integrale del presente Avviso pubblico e dei relativi allegati è pubblicata nel BURL, nel portale regionale, nel sito della Regione Lombardia - Direzione Generale Istruzione Formazione e Lavoro.

Chiarimenti e informazioni possono essere richiesti via e-mail, al seguente indirizzo di posta elettronica: [contratti-solidarieta@regione.lombardia.it](mailto:contratti-solidarieta@regione.lombardia.it)

**ART. 13 INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. 30 GIUGNO 2003 N. 196**

Ai sensi della D.Lgs. n. 196/03, i dati acquisiti in esecuzione del presente Avviso pubblico sono utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale essi vengono comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti. Titolare del trattamento dei dati è la Giunta della Regione Lombardia; responsabile del trattamento è il Direttore Generale Istruzione Formazione e Lavoro.

**ART. 14 RIFERIMENTI NORMATIVI**

La Regione Lombardia adotta il presente avviso in coerenza e in attuazione de:

- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, pubblicato in G.U.U.E. L. 352 del 24 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti in regime "de minimis".
- il Decreto-legge del 30 ottobre 1984, n. 726 "Misure urgenti a sostegno e incremento dei livelli occupazionali" convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, relativa ai contratti di solidarietà;
- il Decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 "Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione" convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, in merito ai contratti di solidarietà per le aziende non rientranti nel campo di applicazione della citata Legge 863/84;
- Circolare 20 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 25 maggio 2004 "Contratti di solidarietà di cui all'art. 5, comma 5 del decreto-legge n. 148/1993, convertito con modificazioni nella legge n. 236/1993".
- la Legge Regionale 28 Settembre 2006, n. 22 e ssmm "Il mercato del lavoro in Lombardia";
- la Legge Regionale 24 dicembre 2013, n. 21 "Misure a favore dei contratti e degli accordi sindacali di solidarietà"
- la DGR, n. X/1648 dell'11 aprile 2014 "Criteri generali per il sostegno ai contratti e agli accordi di solidarietà in attuazione della l.r. 21/2013";

## Allegato 1) Domanda di contributo

SOSTEGNO AI CONTRATTI DI SOLIDARIETA' IN ATTUAZIONE DELLA L.R. 21/2013  
DI CUI AL DECRETO DELLA STRUTTURA OCCUPAZIONE E OCCUPABILITÀ DEL gg/mese/anno N. XX

### DOMANDA DI CONTRIBUTO

**DG Istruzione Formazione e Lavoro**  
**Piazza Città di Lombardia, 1**  
**20124 Milano**

Denominazione beneficiario:

Il sottoscritto/a nato/a a il , residente a Provincia C.A.P. , in n. , domicilio (se diverso dalla residenza) a Provincia C.A.P. , in n. , in qualità di legale rappresentante o soggetto con potere di firma dell'impresa (denominazione e ragione sociale) Codice fiscale/Partita IVA con sede legale nel Comune di Provincia C.A.P. , in n. , telefono , indirizzo PEC da utilizzarsi per le comunicazioni ufficiali relative il presente Avviso , matricola azienda INPS , posizione contributiva impresa individuale titolare / soci imprese artigiane INPS , codice impresa INAIL , P.A.T. (Posizioni assicurative territoriali) INAIL ,

**consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell'art. 75 del medesimo D.P.R. 445/2000 e ss.m.ii.**

#### DICHIARA

- che l'Impresa ha sede legale / operativa ubicata nella Regione Lombardia e precisamente nel Comune di Provincia C.A.P. , in n. dal ;
- che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con decreto n. del ha concesso, in relazione al contratto di solidarietà difensivo stipulato in data , con decorrenza del trattamento dal al (per complessivi mesi), il trattamento di integrazione salariale ovvero il contributo di solidarietà;
- di aver sottoscritto un contratto di solidarietà che appartiene a una delle due tipologie (indicare la tipologia di appartenenza):
- Tipo A: sono i contratti di solidarietà stipulati ai sensi del decreto legge 726/1984, convertito dalla legge 863/1984 sottoscritti da aziende rientranti nel regime di Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS);
  - Tipo B: sono i contratti di solidarietà sottoscritti da aziende non rientranti nel regime di Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) e dalle aziende artigiane ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del d.l. 148/1993 convertito dalla l. 236/1993
- che il predetto contratto di solidarietà prevede che il monte ore non dovuto a seguito della riduzione di orario, è pari a ore (indicare il numero complessivo di ore riferito all'intero periodo di 12 mesi di esecuzione del contratto) per n. lavoratori impiegati sul territorio della Regione Lombardia e che l'inizio effettivo di applicazione della riduzione di orario è avvenuto in data ;
- che la riduzione d'orario è pari al per cento del normale orario di lavoro;

#### DICHIARA INOLTRE

- di essere consapevole che su quanto dichiarato potranno essere effettuati controlli ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/00 e successive modifiche e integrazioni;
- di acconsentire all'eventuale utilizzazione dei dati forniti nella domanda per comunicazioni di Regione Lombardia in merito alle politiche regionali in tema di occupazione e lavoro;
- di dare il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità specificatamente indicate nell'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali";

- di conoscere le modalità di partecipazione all'iniziativa e di attenersi alla conservazione in originale della documentazione amministrativa-contabile per le eventuali verifiche ispettive;
- di essere in regola con:
- l'applicazione del CCNL di riferimento;
  - gli adempimenti contributivi INPS e INAIL e le contribuzioni degli enti paritetici ove espressamente previsto dai Contratti Collettivi Nazionali Interconfederali o di categoria;
  - la normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
  - le assunzioni previste dalla Legge 68/99 sul collocamento mirato delle persone con disabilità;
- che il C.C.N.L. applicato è: \_\_\_\_\_ che il numero totale dei dipendenti è \_\_\_\_\_ che il totale di addetti al servizio è pari a n. \_\_\_\_\_ di cui dipendenti \_\_\_\_\_
- di essere un'impresa che esercita un'attività economica (iscrizione alla CCIAA e attribuzione di partita IVA);

**CHIEDE**

- la concessione di un contributo regionale<sup>1</sup> di cui all'art. 4 della Legge Regionale 21 del 24 dicembre 2013, per un valore complessivo pari a € \_\_\_\_\_ così ripartito:
  - € \_\_\_\_\_ a titolo di incentivo per l'impresa;
  - € \_\_\_\_\_ a titolo di sostegno al reddito dei lavoratori e delle lavoratrici.

**DICHIARA**

- di concedere la propria quota di contributo, prevista a titolo di incentivo all'impresa, a titolo di sostegno al reddito dei lavoratori e delle lavoratrici:
  - SI
  - NO

*Oppure*

- di rinunciare al contributo a titolo di incentivo all'impresa

**SI IMPEGNA**

- ad apporre la marca da bollo di euro 14,62 su copia della presente domanda, conservata agli atti.

**ALLEGA**

- Elenco nominativo dei lavoratori e delle lavoratrici indicante la quota di riduzione oraria prevista nel contratto di solidarietà e la quota di reddito perso (allegato 2 dell'Avviso)
- Copia del contratto di solidarietà sottoscritto dalle Parti
- Domanda di autorizzazione presentata al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali relativa ai dipendenti interessati
- Decreto attuativo emesso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali recante l'autorizzazione del Contratto di solidarietà
- Dichiarazione relativa ai regimi di aiuto de minimis (in caso di richiesta della quota di contributo a titolo incentivo all'impresa) (allegato 3 dell'Avviso)
- Autorizzazione sottoscrizione domanda di contributo (in caso di domanda non firmata dal legale rappresentante) (allegato 5)
- Fotocopia di un documento di identità valido del dichiarante
- Domanda di liquidazione intermedia (in caso di contratto di solidarietà in corso al momento di presentazione della domanda di contributo e con riferimento alle ore di contratto di solidarietà già consuntivate) (allegato 4 dell'Avviso) ovvero \_\_\_\_\_
- Domanda di liquidazione finale (in caso di contratto di solidarietà concluso al momento di presentazione della domanda di contributo) (allegato 4 dell'Avviso)

LUOGO e DATA

Firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa o soggetto con potere di firma dell'impresa

<sup>1</sup> L'ammontare del contributo concesso viene calcolato dal foglio elettronico allegato 2 alla documentazione in maniera automatica. In questo campo va riportato il valore risultante di calcolo.

Le aziende sono tenute a conservare agli atti la documentazione amministrativo-contabile relativa al rapporto di lavoro per il quale è stato richiesto il contributo. La stessa dovrà essere messa a disposizione degli organismi di controllo che potranno effettuare verifiche in loco nel rispetto della normativa vigente in materia di controlli.





## Allegato 3) Dichiarazione relativa ai regimi di aiuto de minimis

SOSTEGNO AI CONTRATTI DI SOLIDARIETA' IN ATTUAZIONE DELLA L.R. 21/2013  
DI CUI AL DECRETO DELLA STRUTTURA OCCUPAZIONE E OCCUPABILITÀ DEL gg/mese/anno N. XX

### DICHIARAZIONE DE MINIMIS

**DG Istruzione Formazione e Lavoro**  
**Piazza Città di Lombardia, 1**  
**20124 Milano**

Denominazione beneficiario:

Il sottoscritto/a nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_ C.A.P. \_\_\_\_\_, in \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, domicilio (se diverso dalla residenza) a \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_ C.A.P. \_\_\_\_\_, in \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, in qualità di legale rappresentante o soggetto con potere di firma dell'impresa (denominazione e ragione sociale) \_\_\_\_\_ Codice fiscale/Partita IVA \_\_\_\_\_ con sede legale nel Comune di \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_ C.A.P. \_\_\_\_\_, in \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, indirizzo mail PEC da utilizzarsi per le comunicazioni ufficiali relative il presente Avviso

#### PRESO ATTO

di quanto stabilito dal **Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013** relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 352 del 24.12.2013) ed, in particolare, che:

- l'importo massimo di aiuti pubblici che possono essere concessi ad una "impresa unica" in un triennio, senza la preventiva notifica ed autorizzazione da parte della Commissione Europea e senza che ciò possa pregiudicare le condizioni di concorrenza tra le imprese è pari a € 200.000,00 (€ 100.000,00 se impresa operante nel settore del trasporto su strada);
- ai fini delle determinazioni dell'ammontare massimo di € 200.000,00 (€ 100.000,00 se impresa attiva nel settore del trasporto su strada) devono essere presi in considerazione tutte le categorie di Aiuti Pubblici, concessi da Autorità nazionali, regionali o locali, "a prescindere dalla forma dell'aiuto "de minimis" o dall'obiettivo perseguito ed a prescindere dal fatto che l'aiuto concesso allo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse di origine comunitaria;
- in caso di superamento della soglia sopra citata, l'aiuto non può beneficiare dell'esenzione prevista dal presente regolamento, neppure per una parte che non superi detto massimale;
- che nel caso l'"impresa unica" dovesse risultare destinataria di "aiuti di Stato" per un importo superiore a € 200.000 nel triennio da considerare e l'aiuto dovesse essere dichiarato incompatibile alle norme del trattato CE dalla Commissione UE, sarà obbligata a restituire le somme eccedenti maggiorate dagli interessi;

**consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell'art. 75 del medesimo D.P.R. 445/2000 e ss.m.ii.**

#### DICHIARA

##### *ai fini della verifica dei requisiti di ammissibilità per l'accesso al contributo*

- che l'impresa svolge attività classificata con codice ATECO 2007 non rientrante nel campo di esclusione di cui all'art. 1 del REG (CE) n. 1407/2013 della Commissione del 18/12/2013;
- che l'impresa non ha ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea;
- che l'impresa non si trova in nessuna delle situazioni ostative alla concessione di aiuti di stato ai sensi della normativa vigente;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni evento che possa determinare il venir meno dei presupposti di fatto e di diritto per la concessione dell'agevolazione;

**DICHIARA**

**ai fini della individuazione dell'«impresa unica» ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 del Reg. (UE) n. 1407/2013<sup>1</sup>**

- che l'impresa richiedente la concessione di aiuti de minimis non ha con altre imprese relazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1407/2013 e che pertanto essa stessa costituisce una "impresa unica";  
ovvero
- che l'impresa richiedente la concessione di aiuti de minimis ha relazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1407/2013 con le seguenti imprese:

e che è consapevole che le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013 sono considerate un'impresa unica;

**DICHIARA**

**ai fini della verifica dell'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi<sup>2</sup> alla medesima "impresa unica"**

- che nell'esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti non è stato concesso alcun "aiuto de minimis" all'impresa unica di cui l'impresa che presenta la richiesta di contributo è parte, anche tenuto conto di eventuali situazioni di fusioni, acquisizioni<sup>3</sup> e scissioni di imprese<sup>4</sup>;
- ovvero
- che nell'esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti, anche tenuto conto di eventuali situazioni fusioni, acquisizioni<sup>3</sup> e scissioni di imprese<sup>4</sup>, sono stati concessi i seguenti "aiuti de minimis" all'impresa unica di cui è parte l'impresa che presenta la richiesta di contributo:

IMPRESA	ENTE EROGATORE	RIFERIMENTO NORMATIVO DI CONCESSIONE	REGOLAMENTO UE	DATA di CONCESSIONE	IMPORTO AGEVOLAZIONE
<b>TOTALE</b>					

**SI IMPEGNA**

- a comunicare in forma scritta a Regione Lombardia qualsiasi variazione delle informazioni e dei dati sopra dichiarati, intercorsa tra la data di sottoscrizione della presente dichiarazione e la data di concessione del contributo per il quale viene presentata la dichiarazione.

**ALLEGA**

- Fotocopia di un documento di identità valido del dichiarante

<sup>1</sup> Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1407/2013 "s'intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;  
b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;  
c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;  
d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima."

<sup>2</sup> Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1407/2013, "gli aiuti «de minimis» sono considerati concessi nel momento in cui all'impresa è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti «de minimis» all'impresa".

<sup>3</sup> Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 8 del regolamento (UE) n. 1407/2013, "in caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti «de minimis» a favore della nuova impresa o dell'impresa acquirente superino il massimale pertinente, occorre tener conto di tutti gli aiuti «de minimis» precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione".

<sup>4</sup> Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 9 del regolamento (UE) n. 1407/2013, "in caso di scissione di un'impresa in due o più imprese distinte, l'importo degli aiuti «de minimis» concesso prima della scissione è assegnato all'impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l'impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti «de minimis». Qualora tale attribuzione non sia possibile, l'aiuto «de minimis» è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione".

**LUOGO e DATA**

Firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa.

Le aziende sono tenute a conservare agli atti la documentazione amministrativo-contabile relativa al rapporto di lavoro per il quale è stato richiesto il contributo. La stessa dovrà essere messa a disposizione degli organismi di controllo che potranno effettuare verifiche in loco nel rispetto della normativa vigente in materia di controlli.

## Allegato 4) Domanda di liquidazione del contributo

SOSTEGNO AI CONTRATTI DI SOLIDARIETA' IN ATTUAZIONE DELLA L.R. 21/2013  
DI CUI AL DECRETO DELLA STRUTTURA OCCUPAZIONE E OCCUPABILITÀ DEL gg/mese/anno N. XX

### DOMANDA DI LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

**DG Istruzione Formazione e Lavoro**  
**Piazza Città di Lombardia, 1**  
**20124 Milano**

Denominazione beneficiario:

Il sottoscritto/a nato/a a il , residente a Provincia C.A.P. , in n. , domicilio (se diverso dalla residenza) a Provincia C.A.P. , in n. , in qualità di legale rappresentante o soggetto con potere di firma dell'impresa (denominazione e ragione sociale) Codice fiscale/Partita IVA con sede legale nel Comune di Provincia C.A.P. , in n. , indirizzo mail PEC da utilizzarsi per le comunicazioni ufficiali relative il presente Avviso

#### CHIEDE

la liquidazione dell'importo di € , quale contributo regionale di cui all'art. 4 della Legge Regionale 21 del 24 dicembre 2013, così ripartito:

- € a titolo di incentivo per l'impresa<sup>1</sup>;
- € a titolo di sostegno al reddito dei lavoratori e delle lavoratrici.

**consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell'art. 75 del medesimo D.P.R. 445/2000 e ss.m.ii.**

#### DICHIARA

che il contratto di solidarietà è in corso e che la presente domanda di liquidazione è intermedia<sup>2</sup> relativa al periodo di contratto di solidarietà già usufruito dal al (indicare le date);

ovvero

che il contratto di solidarietà è concluso e che la presente domanda di liquidazione è finale<sup>3</sup>;

#### DICHIARA

- che la presente domanda di liquidazione rispetta le condizioni definite nell'Avviso, di cui si è preso atto;
- che l'Impresa è in possesso di schemi di calcolo e scritture contabili che attestano la veridicità di quanto riportato nella presente dichiarazione.

#### SI IMPEGNA

<sup>1</sup> La liquidazione della quota di contributo a titolo di incentivo può essere richiesta esclusivamente a conclusione della consuntivazione dell'intero periodo di contratto di solidarietà.

<sup>2</sup> La domanda di liquidazione intermedia deve essere presentata contestualmente alla domanda di contributo in caso di contratto di solidarietà in corso con riferimento alle ore già consuntivate.

<sup>3</sup> La domanda di liquidazione finale deve essere presentata esclusivamente a contratto di solidarietà concluso. Nel caso in cui al momento della presentazione della domanda di contributo, il contratto di solidarietà sia terminato, deve essere presentata contestualmente alla stessa.

- a versare la quota di contributo riservata al sostegno al reddito ai lavoratori interessati alla riduzione di orario prevista dal contratto di solidarietà entro sessanta giorni dall'erogazione regionale.

**COMUNICA CHE**

ai sensi dell'art. 3 comma 7 della legge 136 del 13 agosto 2010 e successive modificazioni, in materia di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubbliche:

- Ogni transazione finanziaria relativa ai rapporti contrattuali in essere con la scrivente dovrà essere effettuata utilizzando il seguente **conto corrente dedicato anche non in via esclusiva**:

Banca/Posta            Sede di  
Intestato a  
Codice IBAN

- La persona delegata ad operare sul suddetto conto è :

Cognome        Nome        nato a        il        residente in        Via        CF.        in qualità di

**SI IMPEGNA**

a comunicare tempestivamente ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

**ALLEGA**

- Elenco nominativo dei lavoratori e delle lavoratrici e indica la quota di riduzione oraria nonché la quota di reddito perso (Allegato 2 dell'Avviso)
- Fotocopia di un documento di identità valido del dichiarante

LUOGO e DATA

Firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa o dal soggetto con potere di firma dell'impresa

Le aziende sono tenute a conservare agli atti la documentazione amministrativo-contabili relativa al rapporto di lavoro per il quale è stato richiesto il contributo. La stessa dovrà essere messa a disposizione degli organismi di controllo che potranno effettuare verifiche in loco nel rispetto della normativa vigente in materia di controlli.

## Allegato 5) Autorizzazione sottoscrizione domanda di contributo

SOSTEGNO AI CONTRATTI DI SOLIDARIETA' IN ATTUAZIONE DELLA L.R. 21/2013  
DI CUI AL DECRETO DELLA STRUTTURA OCCUPAZIONE E OCCUPABILITÀ DEL gg/mese/anno N. XX

### AUTORIZZAZIONE SOTTOSCRIZIONE DOMANDA DI CONTRIBUTO

**DG Istruzione Formazione e Lavoro**  
**Piazza Città di Lombardia, 1**  
**20124 Milano**

Denominazione beneficiario:

Il sottoscritto/a nato/a a il , residente a Provincia C.A.P. , in n. , domicilio (se diverso dalla residenza) a Provincia C.A.P. , in n. , in qualità di legale rappresentante  
Codice fiscale/Partita IVA con sede legale nel Comune di Provincia C.A.P. , in n. , telefono  
, indirizzo PEC da utilizzarsi per le comunicazioni ufficiali relative il presente Avviso ,

**consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell'art. 75 del medesimo D.P.R. 445/2000 e ss.m.ii.**

#### DICHIARA

- di autorizzare (Nome e Cognome) nato/a a il , residente a Provincia C.A.P. , in n. , domicilio (se diverso dalla residenza) a Provincia C.A.P. , in n. , a sottoscrivere la documentazione inerente la domanda di contributo
- che la suddetta documentazione è da me condivisa ed autorizzata

#### ALLEGA

- Fotocopia di un documento di identità valido del dichiarante

LUOGO e DATA

Firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa

Le aziende sono tenute a conservare agli atti la documentazione amministrativo-contabili relativa al rapporto di lavoro per il quale è stato richiesto il contributo. La stessa dovrà essere messa a disposizione degli organismi di controllo che potranno effettuare verifiche in loco nel rispetto della normativa vigente in materia di controlli.